

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

AFFARI POLITICI E AMMINISTRATIVI

9.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI SABATO 22 DICEMBRE 1945

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MORANDI

INDICE

| | Pag. |
|--|------|
| Schema di provvedimento legislativo: Ricostituzione delle Amministrazioni comunali e provinciali su base elettiva (N. 55) (Seguito e fine della discussione) | 79 |
| FUSCHINI, <i>Relatore</i> - LUZZATTO - PRESIDENTE - MATTARELLA - LIBONATI - PICCIONI - ANDREIS - RIZZO - CASSANDRO REALE ORONZO - PAGGI - GRIECO - MANFREDINI - AMATUCCI - MINIO - AVANZINI MASSIMO - MALAGUGINI - CIANCA - BOZZI - PETTI. | |

La seduta comincia alle 10.30.

(È presente il Ministro dell'interno, Roma — Partecipano alla seduta, autorizzati, i Consulitori Luzzatto e Rizzo).

MATTARELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione sullo schema di provvedimento legislativo: Ricostituzione delle Amministrazioni comunali e provinciali su base elettiva. (N. 55).

FUSCHINI, *Relatore*, dà lettura del nuovo testo dell'articolo 50 proposto dal Governo:

«Sono nulle le schede:

1°) che non siano quelle prescritte dall'articolo 45 o non portino il bollo o la firma richiesti dall'articolo 44;

2°) nelle quali l'elettore si è fatto riconoscere od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'articolo 45;

3°) che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

Si hanno come non apposti i segni indicanti il voto a favore di candidati in eccedenza al numero dei consiglieri per i quali l'elettore ha diritto di votare. In tal caso la determinazione dei candidati per i quali il voto è valido è fatta seguendo l'ordine di elencazione delle candidature nella scheda».

Riferisce quindi che la Giunta, incaricata di esaminare l'articolo 50, con particolare riguardo all'ultimo comma, ha constatato che occorre considerarlo in relazione alle norme già approvate di cui all'articolo 45

Nella scheda di Stato contenente tutte le liste, allineate secondo l'ordine di presentazione, l'elettore può avere segnato il contrassegno di lista e, oltre a ciò, indicato dei nomi di altre liste. Può sorgere, in tal caso, il problema di determinare quale è stata la volontà dell'elettore. Se, ad esempio, la lista di cui è stato segnato il contrassegno contiene solo 15 nomi, mentre i candidati per cui si può votare sono 24, l'elettore può votare per altri 9 candidati, ma se, invece di 9 candidati ne ha segnati 14, quali sono i 5 eccedenti che dovranno essere scartati? L'articolo 50 dello schema dispone che si dia la preferenza ai nomi che, nelle liste, hanno la precedenza nell'ordine di elencazione, ma questo appare un modo arbitrario di interpretare la volontà

dell'elettore, perché tale precedenza non è un elemento sufficiente per determinare questa volontà.

La Giunta è allora tornata ad esaminare come è organizzato il modo di votare. Ha considerato che si è qui in sede di sistema maggioritario e non in sede di proporzionale, e che si è inteso soltanto facilitare all'elettore l'operazione del voto, consentendogli di segnare il contrassegno di una lista, ma gli si è lasciata a un tempo la facoltà di esprimere delle preferenze per candidati della stessa lista. E poiché il voto è dato al singolo e non alla lista — non essendovi, in sistema maggioritario, voto di lista — se l'elettore ha nel contempo segnato candidati di altre liste, non si può dare la preferenza al voto di lista, ma si deve darla al voto individuale. Quindi, il segno apposto sul contrassegno diventa inefficace quando vi sono contrassegni di carattere individuale e ciò anche nel caso in cui sia stata posta la croce sul contrassegno e poi siano stati indicati candidati di altre liste.

Perciò la Giunta chiede di tornare sulle deliberazioni prese ieri in rapporto all'articolo 45, a cui, rimanendo fermi il 4° e il 5° comma, si dovrebbe aggiungere il seguente comma.

« Se il segno di croce sia apposto soltanto a fianco del contrassegno di lista, il voto si intende dato a tutti i candidati. Se, invece, il segno di croce sia apposto tanto a fianco del contrassegno di lista, quanto a fianco di nomi di candidati inclusi nella lista contrassegnata o in altra lista, sono validi soltanto i voti a favore dei candidati a fianco dei cui nomi è stato apposto il croce-segno ».

LUZZATTO osserva che, con ciò, cadrebbe l'ultimo capoverso, ciò che gli pare impossibile, e prospetta un'ipotesi che nel nuovo testo non è contemplata: nel caso che l'elettore voglia votare tutti i candidati, meno uno, verrebbe attribuito il voto soltanto al nome sostituito, e tutti gli altri cadrebbero, mentre è evidente l'intenzione dell'elettore di sostituire soltanto un candidato. Insiste, quindi, perché rimanga il comma aggiuntivo proposto ieri dalla Giunta nei seguenti termini:

« L'elettore che ha posto il segno del voto sul contrassegno di una lista può cancellare uno o più nomi nella lista prescelta e segnarli con nomi di candidati di altre liste, fino alla concorrenza del numero di Consiglieri per il quale ha diritto di votare ».

PRESIDENTE osserva che il problema che ora si pone è quello di sapere, nel caso che

siano stati segnati nomi in numero superiore a quello consentito, a chi si debba dare la preferenza.

LUZZATTO risponde che in tal caso la scheda è nulla.

MATTARELLA riconosce che il principio dell'ultimo capoverso dell'articolo 45 verrebbe ad essere escluso dalla nuova proposta, perché il segno apposto al contrassegno di una lista e, contemporaneamente, ad un solo nome di un'altra lista renderebbe inesistente il voto dato al contrassegno di lista. Fa rilevare che non si deve mettere l'elettore in condizione di dover stare in cabina un quarto d'ora, soprattutto se si tratta di un elettore poco intelligente, e propone di dare la prevalenza al voto della lista se la lista è al completo, e, se la lista non è al completo, di assegnare il voto anche ai candidati di altre liste indicati dall'elettore, fino alla concorrenza del numero di consiglieri consentito.

LIBONATI ricorda che l'ipotesi dell'articolo 45 era quella dell'elettore che contrassegnasse il segno di lista, cancellasse qualche nome di questa e, corrispondentemente, segnasse altri nomi di altre liste.

Ieri fu fatta un'altra ipotesi che l'elettore segnasse soltanto il contrassegno di una lista e, non segnando alcun nome di questa, annotasse i nomi di candidati di altre liste. In questa seconda ipotesi trova logica la conclusione del Relatore: essendo il sistema maggioritario, bisogna dare la prevalenza prima ai nomi segnati fuori della lista e poi — se non raggiungono il massimo — aggiungere altri nomi della lista contrassegnata, la quale ha una graduatoria, perché si tratta di un sistema maggioritario a cui si accompagna un sistema di lista.

PICCIONI ritiene che la difficoltà sia notevole, ma debba risolversi nella forma più semplice e più accessibile anche alla massa degli elettori, senza complicare ancora la difficoltà insita in questo primo esperimento di consultazione popolare.

In questo sistema maggioritario, in certo modo contaminato, bisogna preoccuparsi della mescolanza di nomi in riferimento agli elettori che sanno leggere e scrivere, non a quelli che non lo sanno perché, per andare a scegliere i nomi da contrassegnare nelle varie liste, bisogna che l'elettore sappia leggere.

Posto questo, a suo avviso, la forma più semplice sarebbe quella di eliminare tutte le crocette ai nomi, lasciando solo il segno di croce al contrassegno di lista. Allora, se l'elettore vota solamente per una lista, fa la crocetta sul contrassegno di questa, che se, in-

vece, vuole scegliere dei nomi dalle altre liste, cancella i nomi per cui non intende votare nella lista prescelta e ne aggiunge altri in fondo alla scheda che, per questo, può essere alquanto allungata.

In questo modo crede si semplifichi enormemente la votazione e si rispetti la libertà dell'elettore di poter fare delle sostituzioni sulla lista prescelta. Il caso dell'elettore che voglia cancellare quasi tutti i nomi della lista prescelta è un caso limite che non si può tener presente in una discussione di questo genere.

ANDREIS osserva che l'ipotesi di cui si discuteva era quella dell'elettore che non cancellasse nessuno dei nomi della lista prescelta e ne contrassegnasse altri di altre liste. Questa ipotesi può ripetersi nel senso che l'elettore non cancelli alcun nome della lista e aggiunga a questa altri nomi. Quindi non è risolta la difficoltà con la proposta Piccioni.

PICCIONI risponde che la legge deve dire in quali condizioni si possono votare nomi di liste diverse da quella prescelta. Se poi l'elettore non si attiene a questa norma, la colpa è sua ed egli ne subisce la conseguenza, cioè la nullità della sua scheda.

RIZZO richiama l'attenzione sui principi fondamentali del sistema maggioritario. In base all'articolo 45 ciascun elettore ha diritto di votare per un certo numero di candidati. Conseguenze di ciò sono: anzitutto che un voto di lista non esiste e quindi non esiste uno scrutinio di lista; in secondo luogo che, non esistendo voto di lista e scrutinio di lista, non si può prevedere un ordine di graduatoria; poi che non possono esistere voti di preferenza; e infine che non possono esistere voti aggiunti.

L'elettore, quindi, ha il diritto di votare per un numero di candidati compreso fra 1/5 e 4/5 dei Consiglieri da eleggere. Se vota per un numero maggiore di 4/5 il suo voto è nullo, come è nullo se vota per un numero inferiore a 1/5.

Col che la disposizione dell'articolo 45 cade, poiché non è ammesso che si voti al di là dei 4/5 dei Consiglieri da eleggere.

D'altra parte, la lista è stata ammessa soltanto per consentire la presentazione e per agevolare le operazioni agli elettori analfabeti i quali possono preferirne di fare soltanto un segno a fianco del contrassegno di lista. Né ciò turba l'armonia del sistema maggioritario, perché in questo caso il legislatore, con una presunzione *juris et de jure*, ritiene che l'elettore abbia voluto votare per i candidati di quella lista, il cui numero deve essere contenuto entro i 4/5 degli eleggibili.

Tutto questo però non esclude il diritto dell'elettore di votare per i candidati, affermato nell'articolo 45, e non esclude il diritto di votare per un numero di candidati inferiore ai 4/5. Quindi l'elettore ha diritto di votare anche per un solo candidato, in qualunque lista sia compreso.

Se l'elettore crocesegna soltanto dei candidati e si limita ai 4/5, nessuna questione; se, invece, segna più di 4/5 dei Consiglieri da eleggere, la scheda è nulla, perché non esiste un ordine di precedenza entro la lista, e quindi non si può sapere quali dei candidati l'elettore abbia voluto preferire.

Nell'ipotesi che l'elettore contrassegni la lista e contemporaneamente contrassegni un certo numero di candidati della stessa lista, per coerenza con lo stesso principio maggioritario, il quale impone di votare per i candidati e non per le liste, devono avere la precedenza i voti dati a quei candidati.

Nell'altra ipotesi, che l'elettore faccia un crocesegno a fianco del contrassegno della lista e nello stesso tempo faccia il crocesegno a fianco di candidati di altre liste, come logica conseguenza debbono prevalere i voti dati ai candidati, perché l'elettore vota per i candidati e non per la lista.

LIBONATI ritorna sulla sua precedente affermazione e, come liberale, osserva che questa legge afferma in linea di principio il sistema maggioritario, ma per ragioni di opportunità o altre vi aggiunge anche qualche concetto del sistema proporzionale. Con la presentazione di liste fa già un passo avanti in questo senso. Ma, ammessa la presentazione della lista, si deve ammettere anche una graduatoria. Quindi insiste nella sua affermazione.

CASSANDRO non crede che le argomentazioni logiche del Consultore Rizzo possano essere accettate, perché effettivamente non si applica qui il sistema maggioritario in tutto il suo rigore: questo è ammesso in linea di principio nei comuni con popolazione inferiore ai 30,000 abitanti, ma con alcuni temperamenti. Nel caso che l'elettore crocesegni il simbolo di una lista e poi, senza aver cancellato alcuno dei nomi della lista, faccia il segno accanto a nomi di candidati di altre liste — che è un caso di contrasto tra un sistema di lista e un sistema veramente maggioritario — il sistema maggioritario deve avere la prevalenza, cioè devono avere prevalenza sulla lista i nomi dei candidati di qualsiasi altra lista scelti dall'elettore, verso i quali questi ha compiuto un atto di volontà più completo, lasciando poi che il numero degli eli-

gendi per il quale egli ha diritto di votare venga completato sulla base della lista da lui contrassegnata. Né si può rinunciare a questo principio nel caso che vi siano designazioni singole superiori al numero di candidati per il quale l'elettore ha diritto di votare.

Pensa che, se non si accoglie questo concetto, si avranno moltissime schede nulle, perché non v'è alcun altro criterio per stabilire un ordine di precedenza fra varie designazioni fatte dall'elettore.

REALE ORONZO ammette che, da un punto di vista puramente pratico, la nullità o la non nullità della lista possa essere discutibile. Ma, senza riportarsi ai principi generali, trova che, quando il legislatore ha stabilito in che modo si può votare, e cioè che si può contrassegnare il simbolo della lista o il nome dei candidati, non vi è una ragione la quale induca necessariamente, nel concorso dei due mezzi, a dare la prevalenza alla crocetta posta accanto al nome. Quando vi sia inconciliabilità fra il segno sul simbolo e i segni sui nomi, la conseguenza, a suo avviso, non può essere diversa dalla nullità. Purtroppo si avranno molte schede nulle; ma non vede altra soluzione. Quando un elettore ha sbagliato, perché ha votato col simbolo per i 24 candidati di una lista, e in più, con segni individuali, per altri 16, la scheda è nulla.

Non può accettare la proposta Piccioni di abolire il segno di croce per le designazioni individuali, perché non rimedia all'inconveniente e, se mai, limita i voti di preferenza agli elettori che abbiano capacità e voglia di scrivere alcuni nomi a mano.

Non vorrebbe dare la prevalenza ad un segno rispetto ad un altro; né vorrebbe si chiedesse uno sforzo maggiore di volontà per designare dei nomi che a un elettore piacciono di più.

LUZZATTO fa osservare che la Commissione è di fronte al problema della tutela della volontà dell'elettore, non della tutela di uno schema scolastico relativo al modo di votare in sistema maggioritario. Si deve risolvere questo problema all'articolo 50, senza comprendere nella discussione l'articolo 45 già approvato e che deve, quindi, esser lasciato come è.

Propone il seguente emendamento all'articolo 50:

Aggiungere un numero 4° del seguente tenore: « 4°) nelle quali l'elettore abbia espresso il suo voto per un numero di Consiglieri superiore a quello per cui ha diritto di votare, sia con più voti individuali, sia con voti in-

dividuali oltre a quelli dati segnando un contrassegno di lista senza operarvi le corrispondenti cancellazioni ». All'ultimo comma sostituire le parole: « nella lista » alle altre: « nella scheda ».

LIBONATI osserva che il Consultore Luzzatto parte dal concetto che l'elettore, quando ha contrassegnato il simbolo di una lista, ha già esaurito la sua votazione, quindi i nomi che egli eventualmente segni al di fuori di quella lista sono eccedenti. Ma la graduatoria nella lista esiste e ne deriva che l'elettore il quale vota un certo numero di nomi, al di fuori della lista contrassegnata, indica la sua volontà nel senso che si debbano considerare votati anzitutto i nomi per cui ha dato il voto individuale, e poi, dei nomi della lista contrassegnata, quelli che sono da stabilire in base alla graduatoria. Questo perché si tratta di sistema maggioritario, in cui i voti individuali devono avere la preferenza.

FUSCHINI, *Relatore*, precisa i termini del problema: si tratta di sapere se deve darsi la preferenza, nella scelta, a tutti i candidati della lista votata col segno sul simbolo, o invece ai voti individuali dati su altre liste. Ora, nel sistema maggioritario non si vota la lista, ma si votano i nomi. Per effetto dell'adozione della scheda di Stato, le liste avranno un contrassegno e, votando il contrassegno, si voteranno tutti i nomi contenuti nella lista; ma anche in questo caso i voti si intendranno dati individualmente. Quando l'elettore, che ha queste facoltà, vota per il contrassegno di una lista e, a un tempo, per singoli candidati di altre liste, deve considerarsi prevalente la scelta dei candidati per i quali ha dato voti individuali, perché si è in pieno sistema maggioritario. Se i candidati segnati individualmente siano insufficienti a coprire il numero dei candidati che l'elettore può votare, si ricorrerà per il residuo alla lista, nell'ordine dei candidati.

« Questa è la soluzione che gli sembra più logica.

Insiste quindi nell'emendamento proposto, precisandone la dizione nei seguenti termini:

« Se il segno di croce è posto soltanto a fianco del contrassegno di lista, il voto si intende dato a tutti i candidati della stessa lista; se invece il segno di croce è posto tanto a fianco del contrassegno quanto a fianco dei nomi di candidati inclusi nella lista contrassegnata o in altre liste, si intendono votati per primi i candidati contrassegnati indivi-

dualmente, e successivamente i candidati della lista contrassegnata sino alla concorrenza per la quale l'elettore può votare ».

ANDREIS obietta che tutto questo ragionamento è basato sulla graduatoria, la quale è tipica del sistema di lista.

FUSCHINI, *Relatore*, risponde che, essendosi introdotta la lista nel sistema maggioritario, occorre conciliare i due elementi.

PAGGI crede che, se veramente si vuole una legge che sia anche educativa alla vita democratica, non si deve avere paura di applicare la nullità laddove la manifestazione di volontà risulti dubbia. Quando si è di fronte a una manifestazione di volontà contraddittoria rispetto alla legge, cioè a voti in numero superiore a quello ammesso, si deve applicare rigidamente la tesi della nullità.

Comprende la preoccupazione del Consultore Luzzatto di tutelare la volontà dell'elettore, ma per questa preoccupazione non si deve correre il rischio, interpretandola, di adularla.

Circa la tesi Libonati, non solamente essa ha il vizio formale e logico di introdurre un elemento di scrutinio di lista in una elezione a sistema maggioritario, ma avrebbe una ripercussione pratica sulla quale richiama l'attenzione. essa moltiplicherebbe i dadi per la formazione delle liste. Fino a che la formazione della lista non ha alcuna importanza se non quella di mettere un nome sotto l'altro, evidentemente nessuno farà questioni: ma quando questo ordine costituisca una graduatoria di importanza precisa, perché si presume che la volontà dell'elettore si concentri su quel determinato ordine di graduatoria, si apre l'adito a discussioni, fra i candidati da includere nella lista, che possono turbare gravemente la vita comunale.

REALE ORONZO aggiunge a quanto ha detto il Consultore Paggi che effettivamente, quando si dà un tal valore all'ordine dei nomi, si introduce accanto alla volontà dell'elettore un'altra volontà, che non è quella dell'elettore, bensì la volontà di chi ha formato la lista, perché l'elezione di un candidato in una determinata misura non dipende più dall'elettore, ma dipende dalla circostanza che quel candidato sia più o meno gradito al comitato che forma la lista.

PICCIONI obietta che l'elettore ha facoltà di cancellare un candidato se non lo gradisce.

LIBONATI nota che le osservazioni del Consultore Paggi non deporrebbero a favore dello spirito e dell'educazione politica del cittadino italiano. Comunque, « si deve tenere

fermo che nel sistema maggioritario i voti individuali debbono avere la prevalenza.

PRESIDENTE riassume la discussione facendo rilevare che l'emendamento Luzzatto implica di lasciare immutato l'articolo 45; mentre la proposta Fuschini implicherebbe la modificazione anche dell'articolo 45. Metterà in votazione l'emendamento Luzzatto che lascia immutato l'articolo 45.

PICCIONI dichiara che voterà contro l'emendamento Luzzatto che gli sembra ferisca sostanzialmente la volontà e la libertà dell'elettore, che dovrebbero essere rispettate. Quando l'elettore ha fatto un segno sul simbolo della lista, ha espresso la sua volontà di votare per i nomi di quella lista; ed egli ha la possibilità di cancellare o sostituire il nome di qualche candidato. Con questo emendamento si annulla una tale manifestazione di volontà dell'elettore, solo perché egli, consapevole o inconsapevole, fa una crocetta su un'altra lista.

Richiama l'attenzione della Commissione su un altro fatto di carattere pratico: questo inconveniente si può prestare a dei giuochi e a delle frodi elettorali della peggiore specie. Si può andare a suggerire all'elettore socialista di votare per il simbolo socialista, ma di votare anche per un altro candidato, che è persona rispettabile, ponendo la crocetta accanto a quel nome; e il risultato sarà che quell'elettore non avrà votato né per la lista socialista né per quel candidato, perché si annullerà la manifestazione della sua volontà.

Esorta quindi la Commissione a non perdersi in sottigliezze e guardare fisso lo scopo della legge elettorale che è quello di valorizzare al massimo la manifestazione complessiva della volontà dell'elettore.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento proposto dal Consultore Luzzatto

(È approvato)

REALE ORONZO domanda se, con ciò, l'ultimo capoverso dell'articolo 50 sia annullato.

PRESIDENTE ritiene che tutti siano d'accordo su questo. Mette ai voti nel suo complesso l'articolo 50, con l'aggiunta approvata e con la soppressione dell'ultimo comma.

(È approvato).

FUSCHINI, *Relatore*, dà lettura del nuovo testo dell'articolo 51 proposto dal Governo

« Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si solle-

vino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario ».

(È approvato)

GRIECO, all'articolo 52, propone che, al secondo comma, le parole « fa la proclamazione degli eletti » siano sostituite con « fa la proclamazione dei risultati ».

FUSCHINI, *Relatore*, spiega che qui si prevede il caso di una sola sezione nel comune, caso in cui il Presidente deve proclamare gli eletti.

Il caso del comune con più sezioni è previsto all'articolo 54. Quindi l'articolo 52 deve rimanere così com'è.

ROMITA, *Ministro dell'interno*, avverte di aver preso, comunque, nota affinché siano inserite all'articolo 52 le parole: « quando si tratti di una sola sezione ».

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 52

(È approvato — Sono approvati senza discussione gli articoli da 53 a 57).

MANFREDINI all'articolo 58 propone, per migliore dizione grammaticale, che invece di « non influisce » sia detto « non influisca ».

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 58 così emendato.

(È approvato — Si approvano pure gli articoli 59 e 60).

AMATUCCI, all'articolo 61, propone un emendamento aggiuntivo da inserire dopo il 3° comma, così concepito.

« Se il Consiglio comunale non provvede sul reclamo o sui reclami entro due mesi dalla notifica del ricorso, resta surrogata di diritto su istanza dell'interessato o degli interessati la Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa.

« La Giunta provinciale amministrativa in tal caso deve provvedere entro un mese dall'avocazione degli atti al suo giudizio »

FUSCHINI, *Relatore*, accetta in linea di massima questo emendamento, osservando tuttavia che la Giunta provinciale amministrativa dovrebbe decidere in sede normale.

Propone quindi che sia detto

« Se il consiglio comunale non provvede sul reclamo o sui reclami entro due mesi dalla notifica del ricorso, è investita, su istanza dell'interessato o degli interessati, la Giunta provinciale amministrativa », ferma rimanendo la seconda parte dell'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 61 con l'aggiunta proposta dal consultore Amatucci nella formulazione indicata dal Relatore.

(È approvato)

Per coordinamento con la decisione presa all'articolo 24 propone che al titolo del capo III si aggiungano le parole « o comunque capoluoghi di provincia », da ripetere anche nel 1° comma dell'articolo 62

(È approvato)

RIZZO all'ultima parte del secondo comma dell'articolo 62, ritiene inopportuno escludere ogni ripartizione per frazione, che può essere necessaria molto di più in un grosso comune che non nei piccoli.

FUSCHINI, *Relatore*, risponde che questo non si può fare nel sistema proporzionale, e che la norma è riprodotta dalla legge del 1919.

RIZZO obietta che, ammesso che il sistema proporzionale nei centri di oltre 30 mila abitanti possa funzionare bene, poiché in un grosso comune può esistere una frazione di più di 30 mila abitanti, la ripartizione può ammettersi con un limite di popolazione.

MATTARELLA crede che il problema praticamente non esista.

MINIO fa osservare che è interesse dei partiti che tutte le frazioni siano rappresentate.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 62 nel testo governativo.

(È approvato)

Comunica che nelle ultime proposte del Governo vi è la soppressione dell'articolo 63 dello schema originale

(È approvata)

FUSCHINI, *Relatore*, dà lettura del nuovo testo dell'articolo 64 proposto dal Governo.

« La lista dei candidati per ogni comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei comuni con più di 500,000 abitanti; 300 nei comuni con più di 100,000 abitanti; 100 negli altri.

Il numero dei presentatori non può eccedere il doppio delle cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del comune è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma è autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere, si applica il disposto dell'articolo 11 del testo unico della legge elettorale politica approvato con Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri assegnati al comune.

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, paternità e luogo di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune.

Con la lista devono anche presentare:

1°) un modello di contrassegno anche figurato, in triplice esemplare,

2°) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato;

3°) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di designare per iscritto, con firma autenticata, i rappresentanti della lista presso ogni seggio.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune entro le ore 12 del venticinquesimo giorno precedente l'elezione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta detagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale competente per territorio ».

RIZZO richiama l'attenzione sulla necessità di coordinare l'articolo 64, primo comma, con l'articolo 27 modificato.

AVANZINI MASSIMO ricorda che, discutendosi l'articolo 27, ha osservato che il numero dei presentatori ivi preveduto era eccessivo; ed eccessivo gli appare quello indicato dall'articolo 64, perché i presentatori danno serietà e quasi autenticità alle candidature, ma per questo non occorre che il loro numero sia elevato. Ciò anche per esigenze pratiche raccogliere 300 o 400 firme è molto difficile, poi occorrono le autenticazioni, esigenza che richiede molto tempo. Di più, come ebbe a dire il Relatore Fuschini, più elevato è il nu-

mero dei presentatori più si compromette la segretezza del voto.

Propone pertanto che si riduca alla metà almeno il numero dei presentatori. E sarebbe anche d'avviso che si potrebbe rivedere l'articolo 27, perché il parere che deve dare la Consulta è complessivo, non articolo per articolo, e finché lo schema non è licenziato, si può ritornare su quello che si è espresso. Ma se non si vuole ritornare sull'articolo 27, raccomanda che non si ripeta nell'articolo 64 l'errore che egli ha denunziato.

FUSCHINI, *Relatore*, crede, invece, che dovrebbe essere modificato l'articolo 64, ultima parte del primo comma, elevando a 200 il numero dei presentatori nei comuni inferiori a 100,000 abitanti per stabilire una giusta proporzione con quelli della lista per il sistema maggioritario. Pensa che una proposta di lista possa raccogliere facilmente, in una grande città di oltre 500,000 abitanti, 500 presentatori, e fa rilevare che la serietà di una lista deve essere indicata anche dal numero dei presentatori.

RIZZO ai fini del coordinamento, se non si accetta l'emendamento Avanzini, crede che si debba stabilire una certa graduatoria, ad esempio 30 presentatori nei comuni sino a 20,000 abitanti, 50 nei comuni fino a 100,000, ecc.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta Avanzini di ridurre alla metà i numeri dei presentatori di cui all'articolo 64.

(Non è approvata)

Mette ai voti la proposta Fuschini di aumentare l'ultimo numero da 100 a 200.

(È approvata)

REALE ORONZO sul secondo comma dell'articolo 64, in relazione anche all'osservazione fatta dal Relatore circa la segretezza del voto, osserva che è eccessivo ammettere presentatori in numero doppio di quello indicato prima.

LUZZATTO obietta che la segretezza è garantita per coloro che non vogliono si sappia per chi hanno votato, ma nessuno vieta che un elettore possa rivelare per chi intende votare.

FUSCHINI, *Relatore*, propone di dire « non può eccedere di un terzo le cifre indicate ecc ».

PRESIDENTE mette ai voti la proposta del Relatore.

(È approvata)

MINIO fa presente che l'articolo 27 ammette la possibilità che il numero dei presentatori sia il doppio.

FUSCHINI, *Relatore*, avverte che si provvederà al necessario coordinamento.

RIZZO ricorda che si è già votato che la lista, nel caso del sistema maggioritario, deve contenere un numero di candidati non inferiore, al quanto dei Consiglieri da eleggere, e osserva che il limite vi deve essere tanto per l'uno che per l'altro sistema. Propone quindi di aggiungere al 5° comma le parole « e non inferiore a un quinto »

PRESIDENTE mette ai voti questo emendamento aggiuntivo

(È approvato)

Mette ai voti nel suo complesso l'articolo 64 con gli emendamenti approvati

(È approvato)

FUSCHINI, *Relatore*, dà lettura del nuovo testo dell'articolo 65 proposto dal Governo.

« La Commissione, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione,

c) ricusa i contrassegni che fossero identici o che si potessero facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza;

d) cancella i candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati eccedente detto limite, cancellando gli ultimi nomi.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La Commissione si torna a radunare l'indomani alle ore 9, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Le decisioni della Commissione sono inappellabili e devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione della lista dei candidati per cui all'articolo 38, n. 3°, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di presentazione ».

Avverte che questo articolo deve essere coordinato con la modificazione fatta per il sistema maggioritario, secondo la proposta di Luzzatto. Oltre alla accettazione vi deve essere anche la dichiarazione di mancanza di cause di ineleggibilità previste dall'articolo 19.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 65 con questo emendamento di coordinazione.

(È approvato).

FUSCHINI, *Relatore*, dà lettura al nuovo testo dell'articolo 66 proposto dal Governo:

« La Commissione elettorale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'articolo 36, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro le ore 16 del sabato precedente l'elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina dell'elezione, purché prima dell'inizio della votazione ».

(È approvato).

Dà lettura del nuovo testo dell'articolo 67 proposto dal Governo.

« L'elettore può manifestare la preferenza per i candidati della lista da lui votata ed effettuare la cancellazione di alcuni di essi. Il numero delle preferenze non può essere maggiore di 2, 3, 4 o 5, rispettivamente per i comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è di 40, 50, 60, 80.

La cancellazione di tutti i candidati della lista importa nullità della scheda.

La preferenza si esprime tracciando un segno di croce nell'apposita casella accanto al nome o ai nomi dei candidati preferiti; la cancellazione, tracciando una linea orizzontale sul nome del candidato o dei candidati non approvati ».

GRIECO per evitare eventuali discussioni di validità, propone di dire, al terzo comma, « cancellando », anziché « tracciando una linea orizzontale »

PRESIDENTE crede che basti sopprimere la parola « orizzontale ».

GRIECO aderisce.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 67 con questo emendamento.

(È approvato).

FUSCHINI, *Relatore*, dà lettura del nuovo testo governativo dell'articolo 68.

« L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'articolo 29 per conservarlo in apposito plico e dopo avere ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna ed una matita, si reca al tavolo destinato all'espressione del voto (cabina) unicamente per completare la scheda con le indicazioni di preferenza o di cancellazione e per piegarla e poscia la presenta già piegata al presidente il quale la depone nella seconda urna.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione, accanto al nome di ciascun votante.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella *B* allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per l'interno.

Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate ».

(*E approvato*).

Dà lettura del nuovo testo dell'articolo 69.

« Decorsa l'ora prevista dall'articolo 47 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1°) dichiara chiusa la votazione;

2°) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve essere, a pena di nullità della votazione, vidimata dal presidente e da due scrutatori e chiusa in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi di cui all'articolo 29, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

3°) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati i votanti, gli elettori che dopo avere ricevuta la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.

Tali schede, nonché quelle rimasto nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al numero 2°, rimesse al pretore del mandamento,

4°) provvede alla chiusura della seconda urna contenente le schede e alla formazione di un piego nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quello da compiersi nel giorno successivo;

5°) dispone che al piego siano apposte le indicazioni della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori e quella di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere;

6°) rinvia lo scrutinio al mattino seguente e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrare.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proposte fatte e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione dell'urna, o della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, produce la nullità delle operazioni elettorali.

Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente ».

(*E approvato — E approvato pure l'articolo 70*).

Dà lettura del nuovo testo dell'articolo 71:

« Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle prescritte dall'articolo 68 o non portino il bollo o la firma richiesti dall'articolo 44;

b) quando presentino comunque tracciati nomi, segni o altre indicazioni diversi da ciò che vi è stampato.

Fanno eccezione unicamente i segni relativi alle cancellazioni o alle indicazioni di preferenza ».

(*E approvato — Sono approvati pure gli articoli 72 e 73*).

LUZZATTO all'articolo 74 osserva che, mentre è detto che dei candidati sono scelti coloro che hanno riportato le cifre individuali più elevate, non è indicato come, in caso di parità di voti di preferenza, devono essere considerati quelli che precedono nell'ordine della stessa lista. Propone perciò di dire: « ...hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità, quelli che precedono nell'ordine di lista ».

PRESIDENTE, mette ai voti l'articolo 74 con l'emendamento aggiuntivo proposto dal Consultore Luzzatto.

(È approvato — Si approva anche l'articolo 75)

FUSCHINI, *Relatore*, all'articolo 76 propone che, in caso di morte di alcuni degli eletti, la loro sostituzione possa farsi nel corso di tutto il quadriennio di durata in carica del Consiglio, sostituendo le parole « fino a un anno dopo le elezioni » con le parole. « nel corso del quadriennio »

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 76 così modificato)

(È approvato — Si approvano pure gli articoli 77, 78 e 79).

FUSCHINI, *Relatore*, propone che si stralcino gli articoli da 80 a 84, conformemente a quanto già deciso circa le elezioni provinciali.

(Così rimane stabilito).

Circa le norme penali, osserva che sono quasi tutte una riproduzione di quelle contenute nel progetto di legge sulle elezioni politiche. Propone che si adotti lo stesso criterio seguito per l'articolo 19, rimandandole a quanto disporrà la legge elettorale politica

(Così rimane stabilito)

PAGGI suggerisce l'opportunità di graduare la responsabilità fra delitti commessi in sede di elezioni politiche e delitti commessi in sede di elezioni amministrative, perché si tratta di due ipotesi di diversa gravità.

MATTARELLA osserva che il giudice, nell'elasticità dell'applicazione della pena, terrà conto della cosa. Comunque, aggiunge, l'atto di violenza è identico, il reato è lo stesso

MALAGUGINI suggerisce di aggiungere, nell'articolo 92 una disposizione penale per la falsa dichiarazione di mancanza di cause di ineleggibilità di cui all'articolo 19.

PRESIDENTE osserva che ciò rientra nel coordinamento che farà il Governo.

FUSCHINI, *Relatore*, fa osservare che gli articoli 97-101 si riferiscono alla Giunta provinciale amministrativa e perciò debbono essere stralciati.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE per la stessa ragione osserva che deve essere stralciato anche l'articolo 102.

(Così rimane stabilito).

FUSCHINI, *Relatore*, propone che il primo comma dell'articolo 103, sia soppresso e si approvi il secondo.

PRESIDENTE mette ai voti questa proposta.

(È approvata).

GRIECO prospetta l'opportunità di stabilire nella legge il principio dell'assegnazione di una indennità di carica ai sindaci ed agli assessori, lasciando che l'entità di questa assegnazione sia stabilita dai Consigli comunali. Nell'attuale difficile situazione nella quale si trovano i sindaci, specialmente nei piccoli comuni, ma anche nei grandi, crede che, senza affrontare e risolvere il problema con tutti i dettagli, basti affermare il principio, lasciando che i Consigli comunali si regolino a seconda delle possibilità finanziarie

FUSCHINI, *Relatore*, pensa che questa proposta dell'onorevole Grieco troverà consenzienti tutti i colleghi. Le cariche pubbliche amministrative oggi richiedono molto tempo, e non vi sarebbe il modo, specie in molti paesi, di trovare amministratori, se non si assegnasse loro un adeguato compenso. Non vi sono più le sole classi così dette dirigenti, censitarie, che debbano avere la possibilità di dedicarsi alla amministrazione pubblica. Esigenze nuove devono essere tenute presenti del Governo, il quale deve riconoscere ai Consigli comunali il diritto di stabilire, in relazione ai bilanci comunali, delle indennità di carica, sia per gli assessori che per il sindaco. Quindi aderisce alla proposta dell'onorevole Grieco, come raccomandazione da farsi al Governo.

GRIECO crede che si potrebbe introdurre il principio della legge

FUSCHINI, *Relatore*, osserva che si tratta di un problema che riguarda la finanza locale.

LIBONATI dichiara di essere favorevole a che si esprima un voto al Governo

GRIECO propone il seguente ordine del giorno « La Commissione esprime il voto che sia inserita nella legge una norma la quale stabilisca il principio di un'indennità di carica per tutti i Sindaci e gli Assessori, riservando lo stabilire l'entità di questo onorario ai Consigli comunali ».

RIZZO per conciliare il voto col principio dell'autonomia comunale, propone che sia precisato un limite massimo per l'ammontare dell'indennità, in modo da evitare possibili abusi.

GRIECO crede meglio non fissare limiti, affidandosi al controllo della minoranza e del pubblico.

PRESIDENTE mette ai voti l'ordine del giorno Grieco

(È approvato)

Ricorda che si dovrebbe discutere ora la questione del voto obbligatorio

PICCIONI insiste perché il problema sia discusso.

GRIECO, in via pregiudiziale, propone che la discussione proposta dal collega Piccioni sia rinviata all'Assemblea plenaria della Consulta in sede di discussione della legge elettorale politica.

REALE ORONZO si associa alla proposta Grieco, non soltanto per la sua evidente praticità, ma anche perché in sostanza si è seguito il criterio di discutere in Commissione tutto quello che non poteva essere rinviato senza procrastinare le elezioni amministrative. Perciò sono state rinviate questioni molto meno gravi di quella del voto obbligatorio. Chiede che tale criterio sia applicato anche a questa questione essenziale

Si tratta di stabilire se ci debba essere un obbligo con le relative sanzioni o se debba trattarsi di un precetto morale. Sono state rinviate tutte le norme penali per reati specifici, più attinenti alla legge elettorale amministrativa, con lo stesso criterio pensa che si debba rinviare la discussione di questo problema

PICCIONI ritiene che sia opportuno, anzi necessario, in questa sede, che è la prima che si offre all'espressione delle direttive dei vari partiti, affrontare anche la questione del voto obbligatorio, nel senso non già di definire oggi stesso, con una proposta concreta, i vari aspetti dell'applicazione del principio stesso, ma di manifestare pubblicamente ed al Governo che a tutti o a parte dei rappresentanti dei vari partiti è presente l'esigenza della obbligatorietà del voto

Le modalità pratiche e concrete della esecuzione possono essere opportunamente rinviate alla discussione che se ne farà in sede di legge elettorale politica, ma una affermazione di principio gli pare che sia necessaria, poiché è la prima volta che si prende in esame il rinnovamento del sistema elettorale da seguire in Italia.

Per queste considerazioni è contrario alla pregiudiziale opposta dal Consultore Grieco, mentre condivide l'idea di rinviare all'Assemblea plenaria la discussione sulle modalità dell'applicazione, e la decisione finale com-

pleta. Ma insiste perché si abbia una espressione di voto e un'affermazione di un principio

CASSANDRO si associa alle dichiarazioni Piccioni a nome dei Consultori liberali

GRIECO insiste nella pregiudiziale

PRESIDENTE pone ai voti la pregiudiziale Grieco.

(Non è approvata)

PICCIONI propone il seguente ordine del giorno

« La Commissione, preso in esame il principio della obbligatorietà del voto, convalidata da sanzioni, aderendo ad esso, riserva ogni decisione sui particolari concreti in sede di discussione della legge elettorale politica ed afferma fin d'ora che l'eventuale attuazione di tale principio deve senz'altro essere estesa anche alle prossime elezioni amministrative »

LIBONATI chiede che si passi alla votazione

CIANCA poiché si chiede immediatamente la votazione, fa appello al senso di serenità dei colleghi, chiedendo che la seduta sia sospesa fino alle 16, affinché si possa fare un'adeguata discussione

(La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 16,15).

PICCIONI insiste sulle ragioni già sommariamente accennate a favore dell'obbligatorietà del voto.

Per quanto non sia sufficientemente prevedibile l'afflusso dei cittadini che si avrà prossimamente alle urne, sta di fatto, per il passato, che nella tradizione italiana esiste il largo astensionismo dalle elezioni, sia politiche che amministrative. Secondo i dati statistici delle elezioni prefasciste, e anche delle prime elezioni fasciste, in media il concorso alle urne si aggirava intorno al 55 per cento, percentuale assai bassa, che denota un basso livello della partecipazione attiva dei cittadini italiani alla vita politica, cioè della civiltà politica italiana. Altri paesi che, sotto questo aspetto, sono più progrediti del nostro, come per esempio il Belgio e alcuni Cantoni Svizzeri, hanno introdotto da tempo l'obbligatorietà del voto, come pure alcune Repubbliche del Sud America, con risultati notevoli dal punto di vista del concorso degli elettori alle urne.

La ragione che gli sembra fondamentale, per ammettere il principio dell'obbligatorietà del voto, è quella di vincere questa tendenza centrifuga di larghi strati del corpo elettorale italiano, nei confronti di questo che è un dovere elementare. Le discussioni teoriche, se

non venga ferito il principio della libertà del cittadino, se il diritto di voto sia un diritto personale del cittadino e quindi non si possa tramutarlo in un obbligo, o se, viceversa, come taluni teorici sostengono, più che un diritto o un dovere, sia una vera e propria funzione del cittadino, possono essere risparmiate, di fronte a questa considerazione che l'evoluzione della vita democratica tende verso la più larga partecipazione dei cittadini alla vita politica. Se per ottenere questa più larga partecipazione può valere uno strumento o un espediente di carattere politico contingente, quale può essere l'affermazione legislativa dell'obbligo del cittadino a partecipare, almeno in questo modestissimo modo, alla vita politica del Paese, egli crede che si compia un passo avanti notevole verso l'evoluzione politica italiana.

Se il voto è considerato come una funzione pubblicistica vera e propria, più che come un diritto, cioè come una funzione che si rende necessaria affinché lo Stato viva e operi nell'interesse e per il bene comune, gli pare che non esista alcuna contraddizione tra l'affermazione della funzione pubblicistica del voto e la necessità di una sanzione per chi si rifiuta di compierla.

Comunque, sia che si consideri la questione sotto un aspetto puramente teorico o giuridico, sia che la si consideri, come egli preferisce, sotto un aspetto politico vero e proprio e di tecnica politica, specialmente nella situazione attuale in cui ci sforziamo di creare *ex novo* la struttura democratica dello Stato, il principio dell'obbligatorietà del voto appare squisitamente democratico, posto al servizio di una più integrale e più completa democrazia, e quindi rispondente agli interessi della generalità.

Passando all'esame delle obiezioni che vengono generalmente contrapposte, osserva che quella che ravvisa nell'obbligatorietà una lesione della libertà del cittadino, si supera con la concezione di una funzione pubblica dell'elettorato. L'altra obiezione, concernente la complessità del problema relativo alle sanzioni, per cui molti, pur essendo d'accordo sul principio della obbligatorietà, non scorgono un quadro sufficiente di sanzioni che possa garantire l'efficacia della obbligatorietà senza ferire troppo il diritto personale dei singoli cittadini, può esser considerata sotto un duplice aspetto. Si possono infliggere sanzioni pecuniarie, commisurate alla entità effettiva della trasgressione, o si possono prevedere sanzioni di carattere non strettamente penale e nemmeno quindi pecuniario, ma di carattere civile e amministrativo. Personalmente, pro-

penderebbe per questa seconda soluzione perché le sanzioni di carattere civile, amministrativo escluderebbero la necessità di numerosissime procedure di carattere penale — che potrebbero essere praticamente inattuabili — e nello stesso tempo avrebbero un'efficacia notevole.

Sanzioni di questo genere potrebbero essere, ad esempio, la ineleggibilità alle cariche pubbliche per un certo periodo di tempo, oppure l'esclusione dai concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato o anche da altre amministrazioni pubbliche, o da concessioni di polizia, quali patenti di esercizio pubblico ecc. E il criterio informatore di queste sanzioni gli pare evidente a chi non sente il dovere di compiere questa elementarissima funzione di partecipazione alla vita dello Stato, non può riconoscersi il diritto di usufruire di concessioni speciali che lo Stato può fare, o di partecipare alla vita amministrativa dello Stato, attraverso partecipazione a concorsi, assunzioni a cariche pubbliche rappresentative, amministrative o politiche.

Altre forme di sanzioni possono trovarsi, approfondendo il problema sotto questa direttiva, e la questione sarà ampiamente esaminata, specie in vista della Costituente. Ma intanto, venendo all'esame della Consulta questo primo progetto di legge elettorale, ritiene utile che il problema sia affrontato subito, salvo a discuterlo in modo più ampio in vista delle elezioni politiche che dovranno dar luogo alla formazione della Costituente, che è bene poggi sulla base più larga possibile di espressione della volontà popolare.

Non pensa affatto che il voto obbligatorio risolva tutti i problemi intimi della democrazia e della struttura democratica di uno Stato moderno, i quali investono tanti altri concetti e criteri, ma crede fermamente che sia un contributo di più alla risoluzione di taluni problemi di un ordinamento democratico integralmente concepito. E se dovesse portare anche ad aumentare la partecipazione al voto solo di un 5, 10 o 15 per cento, questo sarebbe già un notevole passo avanti verso una più ampia legittimazione della struttura democratica del nuovo Stato, ma soprattutto un'avviamento alla partecipazione più sentita e consapevole di larghi strati di elettori alla vita del Paese.

A coloro che pensano che, mediante l'obbligatorietà, si finisca per avere un'espressione di volontà non genuina, non spontanea, che probabilmente si orienterà in modo del tutto casuale, senza influire sull'ordinato svolgimento della vita politica del Paese, obietta che una simile valutazione è eccessiva e puramente

estriore Avverrà qui quello che si nota in tanti altri campi della vita sociale può darsi che in un primo momento il risultato sia in un certo modo meccanico, ma l'esperienza dice che, iniziando anche in un modo più o meno meccanico, si costringe il cittadino, anche il più riotoso o assenteista, a ripiegarsi su sé medesimo, a riflettere, ad interessarsi in qualche modo allo svolgimento della vita politica. Non è esatto dire che si trae il cittadino da questa sua forma di assenteismo e lo si chiude nella cabina, ove egli si orienta faticosamente o riotosamente, o subisce l'influenza dell'ultima persona incontrata per strada. Dichiaro di avere fiducia nella coscienza individuale, e di ritenere che il cittadino, trovatosi, anche per timore della sanzione, solo nell'interno della cabina per dare il voto, saprà compiere nell'intimo della sua coscienza una qualche riflessione che possa avviarlo verso una partecipazione più sentita alla vita sociale e politica del Paese.

GRIECO esprime la sua meraviglia per il fatto che la maggioranza della Commissione ha respinto la sua proposta pregiudiziale di rinvio di questa questione all'Assemblea plenaria della Consulta. Si tratta di una innovazione molto importante, fondamentale ed egli non può non ricordare che, durante la discussione degli articoli del progetto, la sua proposta di creare la presidenza del Consiglio comunale, che è ben modesta in confronto di quella ora proposta dal Consultore Piccioni, è stata respinta proprio perché vi si è veduta una innovazione. Questa contraddizione sarebbe di natura tale da turbarlo, se egli fosse capace di simili turbamenti. Capisce che cosa può essere dietro alla proposta Piccioni; ciò nonostante esprime nelle forme parlamentari il suo stupore per questa insistenza.

Non crede, d'altra parte, che sia possibile risparmiarsi — come invita a fare il Consultore Piccioni — una discussione sugli elementi giuridico-morali della questione, non trova né inutile né superfluo riaffermare che il voto è un diritto personale, e non un obbligo, non trova superfluo ricordare che anche l'astensione dal voto è una posizione politica, e ieri il Consultore Cassandro ne ha dato qui una prova, astenendosi da una votazione. Né l'astensione si manifesta solo col mettere nell'urna un bollettino bianco, si manifesta anche con la non votazione. Esistono correnti politiche astensioniste, come quelle degli anarchici, ed altre di partiti antiparlamentari, né è possibile costringere costoro a votare, in nome di una strana libertà. Ciò sarebbe anzi contro ogni principio di libertà, e se ne ap-

pella ai liberali che di questi principi si affermano gelosi tutori.

La preoccupazione avanzata dal Consultore Piccioni della necessità di lottare contro certe deprecabili tradizioni che esistevano nel nostro Paese — e che esisteranno ancora per molto tempo — di largo astensionismo elettorale, è indubbiamente giustificata, ma non si supera l'astensionismo con un intervento coercitivo della legge. La questione è senza dubbio importante per una democrazia, ma deve essere affrontata sul terreno dell'elevazione della coscienza civica dei cittadini, attraverso un buon uso della democrazia, attraverso un'educazione profonda, che giunga fino alla più lontana periferia, fino ai più lontani strati della popolazione e li educi alla coscienza del dovere civile, della partecipazione alla vita politica ed amministrativa dello Stato. Problema complesso, di larga portata, ma che spetta a tutti i partiti, e che non si risolve con mezzi coercitivi.

Crede che un intervento coattivo sulla volontà, sulla coscienza, sul diritto dei cittadini, non potrebbe, in ultima analisi, che essere nocivo alla democrazia, la quale sarebbe ritenuta, a giusta ragione, coercitiva e vessatoria, a tutto vantaggio dei suoi nemici. Ritene quindi che questa misura sia anti-democratica, contraria al diritto dei cittadini, contraria alla libertà, e perciò non discuterà il problema delle sanzioni. Discutere questo problema significherebbe già ammettere l'ipotesi del voto obbligatorio. Propone pertanto che la Commissione respinga la proposta del Consultore Piccioni.

MALAGUGINI intende considerare soltanto quelle constatazioni e quei rilievi sui quali maggiormente ha insistito il Consultore Piccioni.

Circa il diritto positivo dei vari paesi civili, al Belgio, ad alcuni Cantoni della Svizzera e ad alcuni Stati dell'America Meridionale indicati dal Consultore Piccioni aggiunge, per amore di esattezza, alcuni Stati australiani, che pure hanno adottato l'obbligatorietà. Ma si domanda quali sono stati gli effetti della obbligatorietà in questi paesi, in confronto agli altri che non l'hanno sanzionata; e cita soltanto Inghilterra e Stati Uniti d'America per non parlare degli altri Stati minori. Nei paesi a voto obbligatorio la percentuale dei votanti è stata dell'80-90 per cento, ma negli altri si è raggiunta la stessa percentuale, compresa la Francia, ove gli elettori hanno partecipato alle elezioni per la Costituente senza il voto obbligatorio, poiché questo è stato introdotto successivamente dall'Assemblea Costituente.

Ma vi sono due argomenti fondamentali, a suo avviso, di carattere contingente, contro l'obbligatorietà del voto.

Prima di tutto un provvedimento di questo genere prevede una normalità di vita statale e amministrativa che è ben lungi dall'essere una realtà nel nostro Paese, che non ha un'attrezzatura così efficiente da consentire con serietà uno esperimento del genere. A questo proposito non può non manifestare la sua meraviglia per il fatto che la proposta dell'obbligatorietà del voto sia partita proprio dalla Democrazia Cristiana, la quale, in questo albero della nascente democrazia, ha sempre affermato di posporre le questioni teoriche alle possibilità pratiche di attuazione.

Poi vi è impossibilità pratica di attuare le sanzioni. Quelle di carattere pecuniario, o saranno lievi, e gli abbienti non se ne preoccuperanno, o saranno gravi, e si avrà una quantità enorme di processi che non potranno essere condotti a termine nelle condizioni in cui si trova la magistratura.

Ma vi sarebbero delle sanzioni di carattere cosiddetto civile. Qualcuno ha proposto l'affissione del nome dell'astensionista in una specie di albo, che dovrebbe essere come una berlina politica, e non potrebbe avere alcun valore nei confronti delle persone cui è rivolta. La privazione del diritto di voto per gli astensionisti sarebbe un premio anziché una punizione, perché essi non avrebbero più neppure lo scrupolo di coscienza. L'esclusione dai pubblici uffici, intesa in senso largo, per uno che non sente neppure il bisogno di partecipare al voto, e che quindi non ha l'ambizione di salire ad uffici politici, non ha alcun valore. Che se poi questa esclusione si intendesse riferita a impieghi nelle amministrazioni dello Stato e dei Comuni, si può esser certi che l'eventuale interessato non sarà fra gli astensionisti e quindi questa sanzione non lo riguarderà. È stato proposto anche il ritiro della carta annonaria; ma è una cosa talmente enorme che non è il caso di insistere sulla immoralità di un provvedimento del genere.

Quindi, qualunque sanzione sarebbe inefficace e non raggiungerebbe lo scopo.

Lo scopo si raggiunge, con quello che ha accennato il Consultore Grieco col fare opera di propaganda e di educazione e non coll'usare un mezzo coercitivo della libertà personale del cittadino.

Quanto alle statistiche indicati una percentuale massima di votanti del 55 per cento, osserva che oggi la situazione è diversa contrariamente a quanto pensa qualcuno, c'è fame di elezioni e, anche senza l'obbligatorietà del

voto, si avrà una percentuale molto più alta e che avrà molto più valore se non sarà ottenuta con la coercizione. E tanto maggior valore avrà di fronte agli Alleati, se l'Italia si presenterà a queste Nazioni dicendo che ha ottenuto l'80, il 90 per cento di votanti con l'obbligatorietà del voto, esse avranno un'impressione ben poco simpatica della nostra maturità politica; che se, invece, raggiungerà un'alta percentuale con l'opera quotidiana di propaganda e di educazione politica, potrà avere ben altra considerazione presso gli amici d'oltre Manica e d'oltre Oceano.

BOZZI riprende, in favore della tesi dell'obbligatorietà del voto, l'argomentazione del Consultore Grieco, il quale ha affermato che, poiché il diritto elettorale è un diritto subiettivo privato, l'esercizio di questo consiste anche nel non uso del diritto stesso, cioè nell'astensione dal voto.

Ritiene che questa impostazione, dal punto di vista giuridico, dal quale non si può assolutamente prescindere, sia inesatta. Il diritto elettorale è un diritto subiettivo, ma non un diritto subiettivo privato, bensì un diritto subiettivo pubblico. Vi è il diritto del privato ad essere iscritto nelle liste elettorali, a votare ed a promuovere azioni qualora l'esercizio di questo suo diritto gli venga contestato. Ma si tratta di un diritto subiettivo pubblico, o — come altrimenti si dice — di una « funzione ». Vi è, cioè, un aspetto privatistico che si esaurisce nell'esercizio della facoltà, ma vi è anche un aspetto pubblicistico, che dà piuttosto il colore ed il tono a questa particolare potestà, perché i diritti vengono concessi dallo Stato e lo Stato, in tanto li concede, in quanto essi vengono esercitati nell'interesse della collettività, ossia dell'ordinamento giuridico statale. E in un regime democratico, che si fonda sul meccanismo elettorale, la partecipazione del cittadino al funzionamento del meccanismo dal quale in definitiva dovranno poi nascere gli istituti democratici, non può non essere considerata come un dovere.

Così come il cittadino è chiamato a prestare servizio militare, a pagare le tasse, a prestare giuramento, ad esercitare l'ufficio di tutore, in un regime democratico che trae i suoi istituti dalla manifestazione di volontà dei cittadini stessi, questi non possono non essere obbligati giuridicamente a dare l'apporto della loro volontà.

Impostata la questione in questo modo, giuridicamente — e quindi anche politicamente — gli sembra che cadano tutte le obiezioni. Cadono le obiezioni della mancanza di libertà e di spontaneità, perché il fatto che questo

dovere (che è morale e giuridico) sia sanzionato da una pena, non significa che in esso venga meno il carattere della libertà e spontaneità, esattamente come la persona onesta si astiene dal commettere un furto o rende una testimonianza veridica, ma non perché vi è una pena, che, nella coscienza della persona intemerata, non è il motivo determinante

Pensa che, se si vuole veramente instaurare una sana democrazia, e non solo sul piano politico, ma anche su quello dell'autogoverno locale (perché veramente la democrazia in Italia non si potrà mantenere se non si creeranno regimi saldi ed efficienti, di autogoverno locali) si debba aprire la via al nuovo principio dell'obbligatorietà del voto, inteso non come semplice dovere morale, ma come dovere giuridico.

Ritiene, quindi, che l'astensione dal voto, quando naturalmente non sia determinata da giustificati motivi, costituisca una infrazione da punire

Per quanto riguarda la determinazione delle sanzioni da applicare, diverge dall'opinione espressa dal Consultore Piccioni e crede che, unitamente alle sanzioni che questi ha enunciato e che sono soltanto accessorie, di carattere civile o meglio amministrativo, dovrebbero stabilirsi sanzioni di carattere pecuniario, non troppo elevate, che potrebbero determinare reazioni, ma nemmeno troppo lievi da poter essere trascurate

Circa le difficoltà per la procedura cui si è accennato, osserva che si tratta di inconvenienti che sono evitabili col sistema dei decreti penali.

Concreta il suo pensiero in tre articoli, che presenta al Presidente, che potranno essere esaminati se la Commissione sia d'avviso di stabilire il principio della obbligatorietà del voto

ART. 1.

L'esercizio del voto è obbligatorio

L'elettore che, senza giustificato motivo, si astiene dal voto è punito con l'ammenda non superiore a lire 5000

ART. 2

In caso di recidiva, l'elettore, oltre alla pena pecuniaria aumentata ai sensi dell'articolo 99 Codice penale, soggiace alle seguenti sanzioni accessorie

a) perdita, per un periodo non superiore ai cinque anni, della eleggibilità al Parlamento, ai Consigli provinciali e comunali e a

qualsiasi altra carica pubblica alla quale si acceda mediante elezioni,

b) esclusione, per un periodo non superiore ai cinque anni, dall'accesso a cariche od uffici, retribuiti o gratuiti, dello Stato o di altri enti ed istituti pubblici,

c) esclusione, per un periodo non superiore a cinque anni, dalla concessione di passaporti, di porto d'armi e di altre licenze o autorizzazioni di polizia

ART. 3

Nel termine di giorni 30 dalla votazione il Sindaco di ogni comune redige un elenco degli elettori che non hanno preso parte alla votazione e lo rimette al Pretore competente, assieme alle eventuali giustificazioni degli interessati

Il Pretore procede immediatamente con il rito del giudizio per decreto. Nel caso di condanna per una prima infrazione, nel decreto deve essere contenuto severo ammonimento a non commettere ulteriori astensioni dal voto con il richiamo delle più gravi sanzioni previste per i recidivi nell'articolo 2

PETTI, anche a nome degli altri Consultori socialisti presenta il seguente ordine del giorno.

« La Commissione, ritenuto che l'esercizio dell'elettorato consista essenzialmente nell'esercizio di un diritto, che come tale non può essere reso obbligatorio, senza offendere la libertà individuale, ritenuto, d'altra parte, che il cittadino, il quale non intenda avvalersi di tale diritto, non può per tal fatto essere sottoposto ad alcuna sanzione, in quanto la rinuncia all'esercizio di un diritto non lede la collettività né viola norme di diritto positivo, ma riguarda soltanto la coscienza dell'individuo che tale rinuncia attua, dichiara che, pur essendo desiderabile che tutti gli elettori vogliano considerare l'esercizio dell'elettorato come dovere civile e morale ad un tempo, tuttavia questo non può essere reso obbligatorio e tanto meno soggetto a sanzione, mentre è compito dei partiti imprimere, con opportuna opera di propaganda, nella coscienza del popolo, la necessità che nessuno si sottragga al dovere di concorrere col proprio voto alle elezioni politiche ed amministrative ».

AVANZINI MASSIMO dichiara che il suo pensiero diverge da quello del Consultore Bozzi. Si consideri l'elettorato come un diritto privato o come un diritto pubblico subiettivo, un diritto o una funzione, non si può negare ad un elettore la facoltà di astenersi

dal voto, dato che, astenendosi, egli pure esercita la sua funzione. Il non votare, l'astenersi è infatti espressione di una qualche volontà, nella prassi di tutte le votazioni, dalle più importanti alle più modeste, ci sono sempre gli astenuti, e l'astensione ha un suo significato diverso dalla pura e semplice scheda bianca. L'obbligatorietà del voto incide insomma, o tanto o poco, sulla libertà dell'elettore che deve pur essere rispettata onde, se si dovesse emanare una legge da valere per sempre, egli sarebbe contrario al voto obbligatorio.

Ma dinanzi alla Costituente vi sono ragioni contingenti che consigliano, per una volta tanto, una limitazione di quella libertà. La tendenza all'astensionismo, sia esso determinato da avversione generica a tutte le correnti politiche o da paura o da tornaconto, è espressione di immaturità politica. Mentre occorre costruire la nuova Italia democratica non si può attendere che l'educazione politica si venga formando. Se questo difetto di maturità esiste, bisogna trovarvi un rimedio.

La Costituente si forma oggi, e non fra dieci o cinquanta anni! Se il nuovo Stato italiano uscisse da una maggioranza di pochi voti, o peggio, con uno scarso concorso di elettori alle urne, se il nuovo Stato nascesse debole, potrebbe essere rovesciato nel corso di pochi anni con tutte le conseguenze di una inevitabile politica di reazione. La questione del come garantire che il nuovo Stato si formi forte e vitale supera quella stessa delle forme istituzionali. Occorre non solo che la Costituente operi bene, ma che risulti l'espressione non di una volontà legale, ma della vera e integrale volontà del Paese quale è, attraverso una votazione imponente di gente consapevole di voler risolvere le questioni fondamentali del suo essere e del suo divenire.

In una situazione simile crede che sia necessario ricorrere, per questa volta, anche alla obbligatorietà del voto; e, se ciò inciderà sulla libertà, il vantaggio del risultato ne compenserà il danno.

CASSANDRO tratta soltanto l'aspetto della asserita illiberalità di un provvedimento di legge, che mirasse a stabilire l'obbligatorietà del voto, perché non vorrebbe che la difesa della libertà potesse apparire passata dal campo liberale a quello comunista.

Aderisce alla tesi svolta dal Consultore Bozzi che nel campo strettamente teorico-giuridico il diritto di voto non è soltanto un diritto personale privato, ed a questo proposito ricorda che l'argomento più importante addotto nello *ius* pubblicistico italiano ed eu-

ropeo, nei principi del secolo XX, contro la tesi della obbligatorietà del voto era questo che il diritto di voto fosse riconosciuto al cittadino di fronte e di contro allo Stato, fosse, cioè, una difesa dall'ordinamento giuridico attribuita al cittadino contro l'eventuale prepotere dello Stato. Coloro che argomentano essere l'esercizio del voto un diritto e non un dovere, non si avvedono di usare argomenti di carattere giusnaturalistico che, se avevano un loro peso ed un loro significato in una Europa settecentesca, non ne hanno più nel secolo XX, in uno Stato democratico, che non si pone avversario e nemico dell'individuo, perché è l'individuo stesso che crea lo Stato per il raggiungimento degli scopi che sono nella coscienza di tutti.

Quindi, gli scrittori liberali che al principio di questo secolo sostenevano questa tesi, oggi più non la sosterranno.

Afferma che il liberalismo moderno — cheché se ne pensi — non è cosa morta, ha avanzato e progredito, e non crede assolutamente di rinnegare i suoi principi fondamentali sostenendo oggi l'obbligatorietà del voto.

Quanto all'argomento addotto dal Consultore Grieco, che la coscienza degli uomini non si modifica con le leggi, osserva che il fenomeno impressionante dell'astensionismo, da da cui l'Italia è stata travagliata subito dopo la sua unificazione, è andato perdendo di proporzione ed è diventato meno preoccupante fino al 1922, ma, dopo il fascismo torna a preoccupare, perché siamo di fronte ad una massa enorme di cittadini, che non hanno mai liberamente votato, di cui non si conoscono gli orientamenti e che potranno astenersi domani, dando adito all'opposizione di affermare che il Governo manca di solide basi, quella stessa affermazione che viene fatta ogni giorno contro i partiti della coalizione. Ora, è esatto che questo fenomeno non si supera con una legge, perché il diritto non è altro che la forma rivestita da una determinata realtà sociale, economica e spirituale. Ma è pur bene che le leggi, come elementi di fatto nella storia di un popolo, concorrano a determinare e a trasformare quelle realtà. Con ciò i liberali non intendono affatto esimersi dal compito, che ritengono fondamentale, di concorrere alla elevazione e all'educazione spirituale del popolo, ma essi ritengono che a ciò possa benissimo concorrere una legge, ed hanno fiducia negli strumenti legislativi che vogliono guidare la vita pubblica del Paese.

Nega risolutamente che i liberali vogliano entrare nel chiuso delle coscienze individuali, che vogliano imporre una manifestazione di

volontà. essi vogliono solo un atto esterno, e non è una novità che lo Stato ha il diritto di imporre atti esterni ai suoi cittadini. Come esistono gli obblighi del servizio militare, del pagamento delle imposte, dell'esercizio della tutela, della partecipazione alla giuria, che incidono sulla libertà individuale, così col voto obbligatorio si chiama il cittadino a meditare. Gli si consente di votare scheda bianca, cioè non gli si impone di dire come la pensa, ma lo si invita a riflettere sul dovere che ha, come cittadino, di concorrere alla vita pubblica del suo Paese.

REALE ORONZO rileva che la discussione è stata interessante ed elevata, il che tuttavia lo convince ancor di più della necessità che essa non rimanga nell'ambito ristretto di una commissione, ma sia portata in una sede più vasta, perché è bene che se ne interessi non soltanto l'Assemblea plenaria, ma l'intero Paese.

Considera superfluo dire che anch'egli ritiene sommamente desiderabile che i cittadini adempiano al loro dovere di votare, affinché le leggi che i rappresentanti popolari delibereranno siano il frutto della più larga volontà del Paese. Ma deve far presente che la questione oggi non è sul desiderio o meno della partecipazione dei cittadini, ma sui mezzi idonei a ottenere che questa partecipazione si abbia con tutto il valore di una volontà liberamente manifestata e quindi valida democraticamente parlando. Se si fosse indifferenti al modo come questa volontà si determina, potrebbe augurarsi anche una volontà coartata. Quindi il problema non è quello dei molti voti, ma che chi vota lo faccia con piena convinzione di quello che fa.

Dichiara che il Partito d'Azione, se fosse in questo momento preoccupato esclusivamente o prevalentemente di interessi di partito, potrebbe forse propendere per la soluzione positiva del problema, perché, ponendosi da questo punto di vista, contrari al voto obbligatorio dovrebbero essere i partiti meglio organizzati, come quello comunista e la Democrazia Cristiana, mentre solo quelli che possono sperare sui voti di elettori non iscritti dovrebbero essere favorevoli al voto obbligatorio. Ma il problema è di politica generale, e la sua importanza è stata sottolineata dalla discussione. Non si può negare che quando il voto è frutto di una coercizione, il suo valore morale e politico diminuisce enormemente. Tutte le sanzioni, di cui si è parlato, contro l'astensionista gli ricordano le misure della campagna demografica, nella quale le sanzioni si sono assai spesso dimostrate con-

troproducenti. Buona parte delle sanzioni che sono state indicate, a suo avviso, avrebbero l'effetto di cristallizzare l'astensionismo. Quando si propone che il cittadino che non vota sia dichiarato ineleggibile, non si pensa che chiunque abbia un'ambizione anche minima ad essere eletto, certamente andrà a votare. Per le sanzioni penali, pecuniarie, poi, il problema è molto grave, perché, anche applicate con decreto penale, daranno luogo a una serie infinita di processi per opposizione al decreto, non potendosi impedire che il condannato possa dimostrare che non ha votato perché era ammalato o per altra giusta causa. Si rischia cioè di mettere in moto una macchina di alcuni milioni di processi, per i quali occorrerebbe creare un numero adeguato di magistrati. Che se questo non si crede possibile, occorre guardarsi bene dal fare una legge che non potrà essere applicata, perché le sanzioni stabilite e non applicate sono quanto di più controproducente vi sia nei riguardi del prestigio e dell'autorità dello Stato.

Concorda con quanto è stato già rilevato circa il fatto che anche l'astensione può essere una manifestazione di volontà politica meritevole del massimo rispetto costringendo un elettore che non desidera di dare il suo voto ad alcuno dei candidati a votare scheda bianca, lo si obbliga solo a fare una cosa inutile e complicata. Vi sono dei momenti in cui l'astensione è un mezzo di difesa. Quando per violenze o per corruzioni v'è l'impossibilità per grandi masse di cittadini di concorrere alle elezioni senza incorrere in pericoli, o comunque quando i cittadini vogliono fare una protesta collettiva di grande significato politico non votando, non si può punire questa massa di cittadini, la cui volontà è degna di rispetto, come quella di coloro che vanno a votare anche se sono una minoranza.

Circa l'argomento che, con la Costituente si va verso la fondazione del nuovo Stato italiano e che non si può fondare il nuovo Stato se non su una base molto estesa, invita i colleghi a riflettere che non può aversi stabile garanzia su un voto che non sia libero, che è più forte una democrazia fondata sul voto spontaneo di una percentuale minore di votanti, anziché quella fondata sul voto più esteso di elettori, fra i quali non si sappia quanti hanno votato per convinzione politica e quanti solo per la coercizione. Un elettore il quale, se l'elezione fosse stata libera, sarebbe stato un astensionista, portato per forza a votare, non avendo un motivo politico per operare una scelta, finirà per votare determinato da motivi puramente occasionali o extra

politici. Né si può richiamare il caso del giurato riluttante, che pure emette il suo verdetto, perché questo giurato lo emette dopo aver ascoltato, come tutti gli altri, il processo. Egli non avrebbe voluto partecipare ad un processo, ma è obbligato a parteciparvi, ad ascoltare l'accusa, i testimoni, la difesa, come tutti gli altri giurati che vi sono andati spontaneamente, e dopo giudicare. Ma l'elettore non è costretto a sentire le conferenze dei partiti, o a leggere i giornali, i manifesti elettorali dei singoli partiti, l'unica cosa che gli si può imporre è di andare nella cabina e di deporre una scheda, sia pure bianca, nell'urna; cioè di votare senza un'idea politica, il che significherebbe voterà a casaccio o sotto l'influenza di motivi assolutamente extra-politici. Col che si favorirà la corruzione, che invece che ad alto prezzo sarà a basso prezzo.

PICCIONI desidera anzitutto assicurare il Consultore Grieco che nella sua impostazione non è alcun sottinteso che possa allarmare, tanto più che il suo partito, che si ritiene largamente organizzato, ben poco avrebbe da usufruire dell'obbligatorietà del voto. Questo partito ha impostato la questione per una concezione che ha della democrazia, e non da oggi, ma dai primi momenti in cui la Democrazia Cristiana si è incarnata in una organizzazione politica vera e propria. Anche nei suoi vecchi programmi l'obbligatorietà del voto ritornava e fu affermata, perché rampollava dai mali che alla situazione politica italiana ha procurato sempre l'astensionismo nella larga misura che si è constatata. Questo era il periodo pre-fascista, in un certo senso, perché il largo astensionismo determina o quanto meno incoraggia — e questo deve esser tenuto ben presente — le varie forme della corruzione elettorale. E la Democrazia Cristiana considera l'astensionismo come uno degli elementi determinanti della dittatura fascista in Italia. Se, anche con mezzi pallidamente coercitivi, come quelli che sono stati qui prospettati, si fosse potuto, nei primi 50-60 anni della vita libera in Italia, educare il popolo italiano ad una partecipazione attiva alla vita politica, se si fosse potuto determinare un orientamento dei partiti politici, con tutta probabilità la tragedia della dittatura fascista non ci sarebbe stata.

I democratici cristiani concepiscono democraticamente nella sua integrità e organicità il diritto elettorale, non soltanto come espressione della volontà individuale di ciascun cittadino, ma come coordinamento delle volontà individuali ai fini del bene sociale, politico comune di tutti i cittadini. Se è possibile rag-

giungere questo scopo, al di sopra delle distinzioni o delle differenziazioni che si possono fare sul contenuto, sulla sostanza, sulla struttura intima dei diritti di libertà dei cittadini, più o meno astrattamente intesi, questo sarà un servizio reso alla democrazia e al riordinamento rapido del Paese.

A coloro che hanno parlato dell'astensionismo come espressione di una corrente politica o di una corrente di pensiero, obietta che questa è una impostazione del tutto negativa, nei confronti della finalità di una democrazia vera ed operante. Comunque, se si verificasse un fatto politico di questo genere, che andrebbe oltre la posizione individuale dei singoli elettori, così come finora è stata considerata, questo porrebbe un problema politico vero e proprio, che andrebbe risolto necessariamente con mezzi politici e non con mezzi coercitivi. Cita a questo riguardo, e senza intenzioni polemiche di alcun genere, l'agitazione agraria ancora in corso nel Paese, durante la quale si è considerato che per taluni fatti, che pure rivestivano esteriormente il carattere di reati veri e propri, non era il caso di inferire con la coercizione prevista dalla legge, perché nella valutazione di quei determinati fatti che pur costituivano un reato in atto, si vedeva una intenzionalità e una caratteristica specifiche politiche. Evidentemente, azioni di una protesta politica, di una manifestazione politica vera e propria, le modeste sanzioni previste non entrerebbero più in gioco e bisognerebbe tornare a valutare la situazione politica del Paese e a risolverla con mezzi politici.

Per quanto ha detto il Consultore Malagugini circa la differenza tra Paesi con voto obbligatorio e Paesi con voto non obbligatorio, osserva che, se l'Italia avesse raggiunto nella sua evoluzione politica un grado tale di maturità per cui, come in Inghilterra, come negli Stati Uniti d'America si raggiungesse spontaneamente la partecipazione dell'80 o 90 per cento degli elettori alle votazioni, il problema non si porrebbe. E non si porrà più nel momento in cui questa maturità politica sarà raggiunta anche in Italia. Ma per raggiungere punto quel livello di maturità politica, occorre usare anche questo espediente, che non contrasta coi principi fondamentali del sistema giuridico nostro, rampolla dalla situazione etica e politica generale del Paese, e quindi non può far altro che contribuire, sia pure lentamente, al progredire dell'evoluzione politica del Paese stesso.

Osserva ancora che le distinzioni a cui ha accennato il Consultore Oronzo Reale riflet-

tono più una valutazione interiore che ciascuno fa di questo particolare problema, che un giudizio complessivo o sintetico di una determinata situazione politica. Il fatto che il cittadino si auto-determini o sia determinato in qualche modo dalla sanzione a partecipare con il voto alla vita politica del Paese, può mettere capo ad una differenziazione di giudizio finale, complessivo, ma che si deve indirizzare sempre ai fini della necessità politica contingente, che è, per moltissime ragioni, quella di sollecitare il maggiore intervento possibile dei cittadini alla politica attiva del Paese.

Per queste ragioni insiste sulla sua proposta.

PRESIDENTE mette in votazione l'ordine del giorno proposto dal Consultore Piccioni, avvertendo che, ove questo non risulti approvato, dovrà mettersi in votazione quello contrapposto dal Consultore Petti, che se, invece, sarà approvato, dovrà ritenersi assorbita la proposta del Consultore Bozzi.

GRIECO chiede che la votazione sia fatta per appello nominale.

MATTARELLA, *Segretario*, fa la chiama.

Rispondono sì i Consultori:

Amatucci, Avanzini, Bencivenga, Bozzi, Cassandro, Fuschini, Libonati, Mattarella, Pannunzio, Pastore Giulio, Petrone, Piccioni, Reale Vito, Tamagnini, Zancan.

Rispondono no i Consultori:

Andreis, Bocconi, Cianca, Fanales, Grieco, Malagugini, Manfredini, Minio, Noce, Petti, Reale Oronzo, Schiavi, Secchia.

Si astiene dal voto il Presidente Fancello.

(Con 15 voti favorevoli, 13 contrari e una astensione, l'ordine del giorno Piccioni è approvato).

LIBONATI ringrazia il Presidente a nome della Commissione.

La seduta termina alle 18.

